



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

I - 61121 Pesaro, viale Gramsci 4
tel.: 0721.359.1 - fax: 0721.359.2441
www.provincia.pu.it

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO
DEI DIPENDENTI PROVINCIALI**

Parte normativa: 2023/2025

Parte economica: 2025

[Handwritten signatures in blue ink]

Top left: Large stylized signature, possibly "Dr. y".

Below it: "Lun 2023" (likely indicating the date).

Center: "P.S." (likely indicating the Province of Pesaro e Urbino).

Right: "Lun 2023" (likely indicating the date).

Bottom left: "Lun 2023" (likely indicating the date).

Bottom center: "P.S." (likely indicating the Province of Pesaro e Urbino).

Bottom right: "Lun 2023" (likely indicating the date).

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1	AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2	OGGETTO DELLA DISCIPLINA
ART. 3	DECORRENZA E DURATA
ART. 4	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE
ART. 5	VERIFICHE IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO E AGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI CON IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
TITOLO II	PARZIALE MODIFICA DEL CAPO I - "PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE (c.d. "Differenziali stipendiali") - DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE" - DEL TITOLO II DEL CCDI DEL 22.12.2023
ART. 6	PARZIALE MODIFICA DELL'ART. 21 "PROCEDURA SELETTIVA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA - CRITERI DI PRIORITÀ"
ART. 7	PARZIALE MODIFICA DELL'ART. 6 "NUOVA DISCIPLINA DELL'INDENNITÀ DI CONDIZIONI DI LAVORO
TITOLO III	PARZIALE MODIFICA DEL CCDI DEL 22.12.2023
ART. 8	PARZIALE MODIFICA DELL'ART. 27 "CRITERI AGGIUNTIVI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE" DEL CCDI DEL 22.12.2023
ART. 9	PARZIALE MODIFICA DELL'ART. 35 "INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ"
ART. 10	PARZIALE MODIFICA DELL'ART. 36 "INDENNITÀ DI FUNZIONE, DI CUI ALL'ART. 97 DEL CCNL DEL 16.11.2022, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE"
TITOLO IV	QUANTIFICAZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE E DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ANNO 2025
ART. 11	DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE, STABILI E VARIABILI
ART. 12	UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNUALI
ART. 13	QUANTIFICAZIONE ED UTILIZZO, NELL'ANNO 2025, DELLE RISORSE PER FINANZIARE IL LAVORO STRAORDINARIO
TITOLO V	DISPOSIZIONI FINALI
ART. 14	CONFERMA DISCIPLINE CONTRATTUALI PREVIGENTI
ART. 15	DISPOSIZIONI FINALI

Il giorno 29 (ventinove) del mese di dicembre dell'anno 2025, alle ore 12.00, presso la sede della Provincia di Pesaro e Urbino, si è riunita la delegazione trattante,

A) DI PARTE PUBBLICA (ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL del 16.11.2022 e in esecuzione del DPG n. 288/2025), composta come segue:

Cancellieri Michele (segretario generale)

Feduzzi Marco (dirigente servizio 5) componente

B) DI PARTE SINDACALE (ai sensi dell'art. 7, comma 2, del CCNL del 16.11.2022), composta come segue:

• **i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.):**

Bartolucci Giacomo

Benedetti Carlo

Andreani Mirko

Cerreti Simone

Dini Lara

Feduzzi Nancy

Formica Luca

Morelli Crescenzo

Romani Roberto

Rombini Giulietta

Scardino Grazia Rosaria

Smerilli Bibiana

• **i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:**

C.G.I.L. FP - Niger Michele

C.I.S.L. FPS - Todaro Francesco

U.I.L. FPL - Tabarretti Paolo

**per la sottoscrizione del CCDI del personale del Comparto – Parte normativa 2023/2025 –
Parte economica 2025**

PREMESSA

Richiamati:

- il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019 - 2021, sottoscritto il 16.11.2022 e, in particolare:
 - **l'art. 7, comma 4**, che individua le materie che sono oggetto di contrattazione integrativa;
 - **l'art. 8**, che prevede che i tempi e le procedure della contrattazione collettiva integrativa;
 - **gli artt. 79 e 80**, che stabiliscono, rispettivamente, criteri e modalità per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate annuali e per il loro utilizzo, con conseguente disapplicazione delle analoghe disposizioni di cui alla previgente disciplina contrattuale (artt. 67 e 68 del CCNL del 21.5.2018);
- il CCNL, triennio 2016 - 2018, sottoscritto il 21.5.2018, per la parte non espressamente derogata dal successivo CCNL, ovvero in contrasto con questi;
- gli artt. 16, 23 e 31 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150;
- l'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75;
- l'art. 52, c. 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella L. 113/2021.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (**CCDI**) si applica a tutto il personale in servizio, non dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno e part-time - ivi compreso il personale comandato o distaccato, anche sindacale, o utilizzato a tempo parziale - assegnato alle funzioni "*fondamentali*" e di "*amministrazione generale*" della Provincia di Pesaro e Urbino.
2. Il contratto suddetto si applica, altresì, al personale collegato alle funzioni "*Non fondamentali*", in materia di *VIGILANZA sulle funzioni regionali: "Caccia" e "Pesca nelle acque interne"*, riassegnato all'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dall'art. 1, comma 770, della L. 208/2015 e dall'art. 1 della L.R. n. 6/2016.
3. Ai sensi dell'art. 8, c. 8, ultimo periodo, del CCNL del 16.11.2022, il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

ART. 2
OGGETTO DELLA DISCIPLINA

1. Il presente CCDI disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi stabiliti.
2. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nell'ambito e nei limiti del vigente contratto collettivo nazionale e nel pieno rispetto del D.Lgs. 165/2001 (art. 40).

ART. 3
DECORRENZA E DURATA

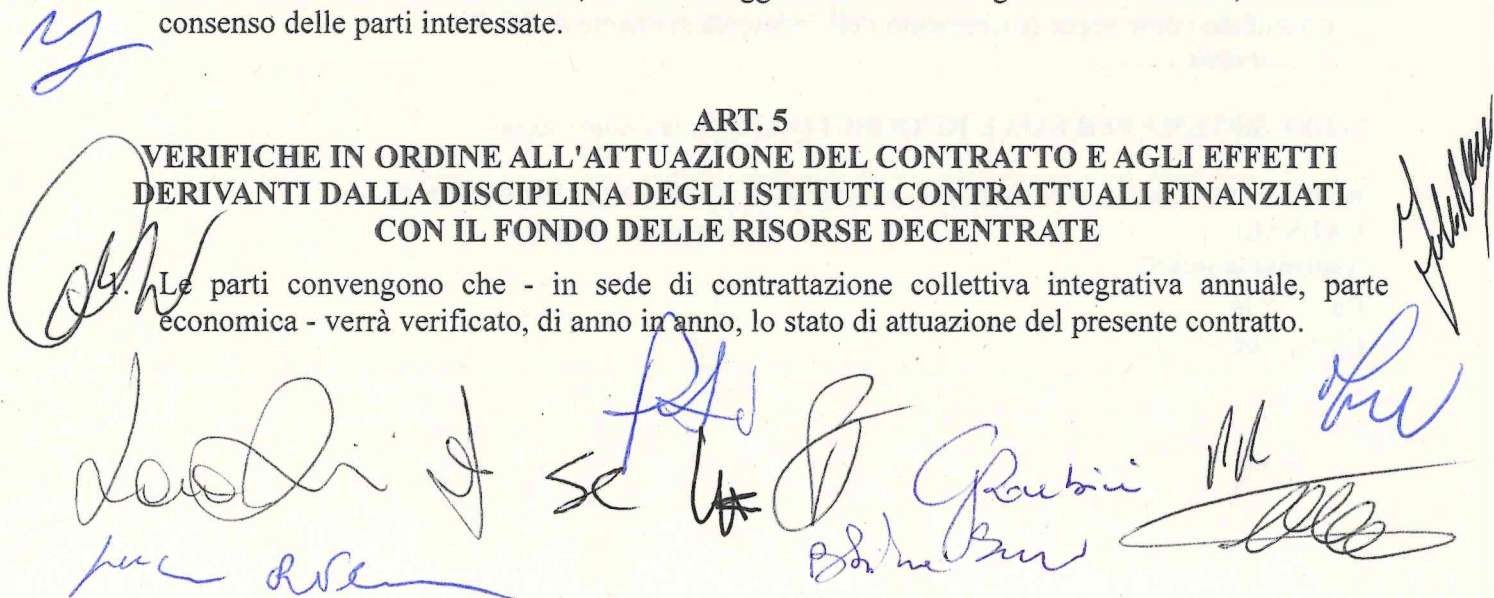
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo ha durata triennale (2023/2025), per la parte normativa, fatta salva la stipulazione di un ulteriore CCDI, ovvero l'approvazione di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con lo stesso, e durata annuale (2025), per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal 01.01.2025, salvo diversa disposizione prevista dal presente contratto.
3. Le parti si incontrano annualmente, entro il primo quadrimestre, per l'accordo economico.
4. Le parti si riservano, in ogni caso, di riaprire le trattative qualora intervengano nuove disposizioni di legge e/o contrattuali che riguardino tutti o specifici istituti disciplinati dal presente contratto.

ART. 4
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.
2. L'iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso, la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 30 giorni dalla richiesta.
3. L'eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva, dalla data di vigenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo, solo con il consenso delle parti interessate.

ART. 5
**VERIFICHE IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO E AGLI EFFETTI
DERIVANTI DALLA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI
CON IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE**

Le parti convengono che - in sede di contrattazione collettiva integrativa annuale, parte economica - verrà verificato, di anno in anno, lo stato di attuazione del presente contratto.



2. In ogni caso, le parti suddette - dopo un anno dall'applicazione delle discipline normative aziendali relative ai nuovi istituti contrattuali, come introdotte dal presente CCDI - procederanno al monitoraggio degli effetti prodotti, anche economici, al fine di valutare la permanenza delle stesse, ovvero l'opportunità di apportare modifiche/integrazioni, nel successivo CCDI.
3. La delegazione trattante, di parte sindacale, potrà chiedere altri incontri mediante richiesta scritta e motivata da trasmettere all'Amministrazione. Il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale convocherà la riunione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

TITOLO II

PARZIALE MODIFICA DEL CAPO I - "PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE (c.d. "Differenziali stipendiali") - DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE" - DEL TITOLO II DEL CCDI DEL 22.12.2023

ART. 6

PARZIALE MODIFICA DELL'ART. 21 "PROCEDURA SELETTIVA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA - CRITERI DI PRIORITÀ"

1. Con effetto dal 01.01.2025, il comma 1 dell'art. 21 del CCDI del 22.12.2023 è riformulato come segue:
 - "1. Sulla base delle risorse aggiuntive destinate annualmente a finanziare nuove progressioni economiche, nonché del numero di differenziali attribuibili per ciascuna Area d'inquadramento del personale (*stabilito nel rispetto del criterio di proporzionalità*), vengono avviate d'ufficio - di anno in anno - le procedure selettive interne - per soli titoli - rese note a tutti i dipendenti mediante apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente. Non è richiesta alcuna domanda da parte degli interessati."

ART. 7

PARZIALE MODIFICA DELL'ART. 6 "NUOVA DISCIPLINA DELL'INDENNITÀ' DI "CONDIZIONI DI LAVORO"

Con effetto dal 01/01/2025 l'art 6, comma 7, lett. b), del CCDI 2024/2026 sottoscritto il 28/5/2024 è riformulato come segue (incremento dell'indennità spettante di € 0,5):

7.*omissis*

b) DEL SISTEMA PER FASCE RETRIBUTIVE, articolato come segue:

RISULTANZE DELLA PESATURA DELLE TRE CAUSALI (espressa in punti)	INDENNITÀ' SPETTANTE (espressa in euro)
Da 1 a 2,99	2
Da 3 a 5,99	3,5

Da 6 a 8,99	5,5
9 e superiori	7,5

TITOLO III

PARZIALE MODIFICA DEL CCDI DEL 22.12.2023

ART. 8

PARZIALE MODIFICA DELL'ART. 27 "CRITERI AGGIUNTIVI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE" DEL CCDI DEL 22.12.2023

1. Con effetto dal 01.01.2025, il comma 1 dell'art. 25 del CCDI del 22.12.2023 è riformulato come segue:
 - "1. Alla retribuzione di risultato del personale con incarico di Elevata Qualificazione viene annualmente destinato dall'ente - in sede di costituzione annuale del Fondo delle risorse decentrate del personale non appartenente all'area della dirigenza - un importo non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi di E.Q. in essere presso l'ente, come previsto dall'art. 17, c. 4, del CCNL 16.11.22".
2. Dal 01.01.2025 è disapplicata la previgente disciplina previgente.

ART. 9

PARZIALE MODIFICA DELL'ART. 35 "INDENNITÀ' PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ"

1. Con effetto dal 01.01.2025, il comma 7 dell'art. 35 del CCDI del 22.12.2023 è riformulato come segue:
 - "7. La misura dell'indennità è, in ogni caso, ridotta in misura proporzionale, per le assenze dal servizio per qualunque motivo, qualora superiori a mesi tre (nel calcolo dei giorni lavorativi nell'anno vanno detratti i giorni di ferie annuali spettanti: 32, per il personale a tempo pieno, con articolazione di orario su cinque giorni, adeguatamente riproporzionati per il personale part-time). La decurtazione opera, altresì, nell'ipotesi di malattia del dipendente, nei primi 10 giorni di ogni evento morboso, ai sensi dell'art. 71, c. 1, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, salvo i casi previsti".
2. Dal 01.01.2025 è disapplicata la previgente disciplina.

ART. 10

PARZIALE MODIFICA DELL'ART. 36 "INDENNITÀ DI FUNZIONE, DI CUI ALL'ART. 97 DEL CCNL DEL 16.11.2022, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE"

1. Con effetto dal 01.01.2025, il comma 3 dell'art. 36 del CCDI del 22.12.2023 è riformulato come segue:

(Area containing multiple handwritten signatures in blue ink, including names like "Grosini", "Bianchi", and others, along with initials and dates.)

- "3. La misura dell'indennità individuale spettante, determinata a seguito delle operazioni di 'pesatura' delle responsabilità assegnate è la stessa di quella prevista dall'art. 35, c. 6, per l'indennità per 'specifiche responsabilità'. La misura dell'indennità è, in ogni caso, ridotta in misura proporzionale, per le assenze dal servizio per qualunque motivo, qualora superiori a mesi tre (*nel calcolo dei giorni lavorativi nell'anno vanno detratti i giorni di ferie annuali spettanti: 32, per il personale a tempo pieno, con articolazione di orario su cinque giorni, adeguatamente riproporzionati per il personale part-time*). La decurtazione opera, altresì, nell'ipotesi di malattia del dipendente, nei primi 10 giorni di ogni evento morboso, ai sensi dell'art. 71, c. 1, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, salvo i casi previsti".
2. Dal 01.01.2025 è disapplicata la previgente disciplina.

TITOLO IV

QUANTIFICAZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE E DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ANNO 2025

ART. 12

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNUALI, STABILI E VARIABILI

1. La delegazione trattante prende atto che, per l'anno 2025, le risorse decentrate sono determinate come segue:
- A) per il personale delle aree (escluse le E.Q.): € 1.975.274,00 ripartiti fra:**
- risorse di cui all'art. 79, comma 1, del CCNL del 16.11.2022 (stabili): € 1.394.617,00;
 - risorse di cui all'art. 79, comma 2, del CCNL del 16.11.2022 (variabili): € 550.657,00;
 - risorse aggiuntive di cui all'art. 14, c. 1-bis, del D.L. 25/2025, convertito con modificazioni nella L. 69/2025, in attuazione del DPG n. 177 del 2/9/2025, (stabili), € 30.000;
- B) per il personale con incarico di E.Q.: € 348.133,00:**
- risorse di cui all'art. 79, comma 1, del CCNL del 16.11.2022 (stabili): € 348.133,00
- come da determinazione dell'ex dirigente ad interim del Servizio 5 "*Sistemi informativi - Programmazione delle opere pubbliche - Programmazione scolastica - Comunicazione istituzionale - Trattamento economico*" n. 471 del 10.4.2025, come integrata con successiva determinazione dirigenziale del nuovo dirigente del Servizio 5 "*Reclutamento del personale - Trattamento giuridico ed economico del personale - Stazione Unica Appaltante - Polizia locale provinciale - Trasporto privato*" n. 1430 del 26/11/2025.
2. Le parti prendono atto che le complessive risorse decentrate sono state quantificate nel rispetto delle limitazioni prescritte dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017.

ART. 13

UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNUALI

1. Le parti convengono di utilizzare, nell'anno 2025, le risorse decentrate annuali al fine di assicurare l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, l'efficienza e trasparenza dell'attività della Provincia di Pesaro e Urbino, anche nella sua nuova veste di "ente di area

vasta" - quale perno dei servizi "in rete" -, in continuità con gli indirizzi politici forniti con decreto n. 281 del 15.11.2018.

2. Le risorse decentrate sono destinate a finanziare tutti gli istituti contrattuali e normativi che fanno capo al relativo fondo, sulla base dei criteri generali ad oggi vigenti definiti nel rispetto della prescritta relazione sindacale e secondo quanto prescritto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.
3. Conseguentemente, si dà atto che l'utilizzo delle risorse di che trattasi è quello risultante nella tabella sotto riportata:

A) PER IL PERSONALE DELLE AREE (escluse le E.Q.)

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI <i>di riferimento</i>	ISTITUTO CONTRATTUALE	IMPORTI DESTINATI ALL'ISTITUTO CONTRATTUALE	 di cui a destinazione vincolata
16.11.2022 - art. 80, c. 1	Indennità di comparto	101.000	101.000
16.11.2022 - art. 80, c. 1	Indennità di direzione ex 8 ^a q.f.	1.425	1.425
16.11.2022 - art. 80, c. 1	Progressioni economiche anni precedenti	550.000	550.000
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. a)	Premi correlati alla Performance organizzativa	108.867	
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. b)	Premi correlati alla Performance individuale	451.467	
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. c)	Indennità condizioni di lavoro	80.000	
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. d)	Indennità di turno e di reperibilità; compensi per attività prestata in orario notturno, festivo e notturno/festivo	50.000	
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. e)	Compensi per specifiche responsabilità	75.000	
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. f)	Indennità di funzione e servizio esterno per la Polizia locale	30.000	
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. g)	Compensi previsti da disposizioni di legge: incentivi per convenzioni ex art. 43 L. 449/1997	53.639	53.639
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. g)	Compensi previsti da disposizioni di legge: commissioni concorsi e selezioni ex artt. 18 e 18-bis del DPR 82/2023	2.534	2.534
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. g)	Compensi previsti da disposizioni di legge: incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e art. 45 D.Lgs.	330.098	330.098

[Handwritten signatures and initials are present below the table, including "y", "C", "R", "Se", "Roubini", "R", and others.]

	36/2023		
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. g)	Compensi previsti da disposizioni di legge: compensi professionali avvocati ex art. 9 L. 114/2014	60.244	60.244
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. j)	Differenziali stipendiali ANNO 2025	80.000 (in numero corrispondente al 50% del personale per ogni Area d'inquadramento contrattuale)	
16.11.2022 - art. 80, c. 2, lett. k)	Risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ex art. 82, c. 2, CCNL 2022	1.000, cui si aggiungono le ulteriori somme derivanti dall'applicazione dell'art. 50, c. 2, del CCDI del 12.12.2023	
TOTALE		1.975.274,00	

B) PER IL PERSONALE CON INCARICO DI E.Q.

16.11.2022 - art. 17, c. 2,	Retribuzione di posizione e di risultato	348.133	
-----------------------------	--	---------	--

ART. 14

QUANTIFICAZIONE ED UTILIZZO, NELL'ANNO 2025, DELLE RISORSE PER FINANZIARE IL LAVORO STRAORDINARIO

1. Le parti prendono atto che, con determinazione n. 471 del 10.4.2025, il già dirigente ad interim dell'ex Servizio 5 "Informatico - Programmazione delle Opere Pubbliche - Programmazione Scolastica - Comunicazione istituzionale - Trattamento economico" ha determinato l'ammontare delle risorse destinate, per l'anno 2025, al finanziamento dell'istituto del lavoro straordinario dei dipendenti non titolari di incarichi di E.Q. nella misura di **€ 159.928,00**.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15

CONFERMA DISCIPLINE CONTRATTUALI PREVIGENTI

1. Per quanto non espressamente modificato/sostituito dal presente CCDI, restano in vigore le disposizioni contenute:

- nel CCDI, parte normativa 2018/2020 - Parte economica 2018, sottoscritto il 17.12.2018 (art. 17 "INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI" e art. 18 "CONTINGENTI DI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ESSENZIALI ESONERATI DALLO SCIOPERO");

- nel CCDI, parte normativa 2023/2025, sottoscritto il 22.12.2023, come modificato/integrato nel successivo CCDI sottoscritto il 28.5.2024.

2. Qualora non venga sottoscritto, entro il 31.12.2025, il CCDI - Parte economica 2026, fino al giorno precedente a quello di sottoscrizione del nuovo contratto, sono provvisoriamente destinate, per l'anno suddetto, le seguenti risorse decentrate:
 - al finanziamento per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività: € 1.424.617,00 (comprensivo dell'incremento ex art. 14, c. 1-bis, del D.L. 25/2025, convertito dalla L. 69/2025), e cioè lo stesso ammontare delle risorse finanziarie aventi carattere di certezza, stabilità e continuità stabilite per l'anno 2025, fatte salve le decurtazioni previste per legge o da contratto;
 - al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato del personale con incarico di E.Q.: € 348.133,00;
 - al finanziamento del lavoro straordinario: € 159.928,00, e cioè lo stesso ammontare previsto per detto istituto per l'anno 2025.
3. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa riferimento ai vigenti CCNL e, in particolare, al CCNL sottoscritto il 16.11.2022, nonché alle norme di legge in vigore.
4. Sono disapplicate, con effetto dall'1.1.2025, ovvero dalla diversa data indicata nel presente contratto, tutte le disposizioni contenute nei CCDI precedenti qualora in contrasto, ovvero incompatibili, con il presente contratto decentrato integrativo, nonché - più in generale - con i vigenti CCNL.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente CCDI verrà trasmesso all'ARAN; al CNEL; pubblicato nel sito istituzionale dell'ente, nel rispetto dei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente; nonché portato a conoscenza di tutti i dipendenti della Provincia di Pesaro e Urbino.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

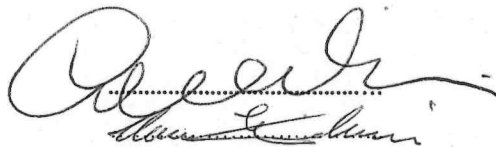
Le parti si impegnano ad incontrarsi nel mese di gennaio 2026 per raggiungere un accordo in merito all'utilizzo delle risorse aggiuntive ex art. 14, c. 1-bis, del D.L. 25/2025, convertito con modificazioni nella L. 69/2025, che l'Amministrazione, con DPG n. 177/2025, ha già destinato all'incremento del fondo (nella misura di € 20.000,00) e di quelle ulteriori che deciderà di stanziare.

Firmato:

A) PER LA PARTE PUBBLICA:

Cancellieri Michele (segretario generale)

Feduzzi Marco (dirigente servizio 5) Componente



B) PER LA PARTE SINDACALE:

• **i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU):**

Bartolucci Giacomo

Benedetti Carlo

Andreani Mirko

Cerreti Simone

Dini Lara

Feduzi Nancy

Formica Luca

Morelli Crescenzo

Romani Roberto

Rombini Giulietta

Scardino Grazia Rosaria

Smerilli Bibiana

[Signature: Benedetti Carlo]

[Signature: Cerreti Simone]

[Signature: Formica Luca]

[Signature: Morelli Crescenzo]

[Signature: Romani Roberto]

[Signature: Rombini Giulietta]

[Signature: Scardino Grazia Rosaria]

[Signature: Smerilli Bibiana]

• **i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:**

C.G.I.L. FP - Niger Michele

C.I.S.L. FPS - Todaro Francesco

U.I.L. FPL - Tabarretti Paolo

[Signature: Niger Michele]

[Signature: Todaro Francesco]

[Signature: Tabarretti Paolo]